

PREMESSA

La legge 119/2017 prevede, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, l'obbligo di dieci vaccinazioni: anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella. La dose del vaccino anti-varicella, effettuata al 15° mese, è obbligatoria da aprile 2018 solo per i nati dal 01/01/2017.

L'obiettivo è assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale. La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale non consente l'accesso del minore ai servizi educativi per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Le tre fasi di accertamento, di contestazione e di irrogazione della sanzione amministrativa sono disciplinate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 come richiamata dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 in materia di prevenzione vaccinale e poi approvate anche dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (deliberazione del direttore generale n°76 di data 12.02.2018).

Il servizio vaccinale territorialmente competente invia in automatico ai genitori della bambina o del bambino, al compimento del secondo mese di vita, un invito scritto con le date degli appuntamenti. Qualora il/i genitore/i o tutore/i non si presentino verrà inviato un secondo invito di sollecito. Nel caso in cui anche il secondo sollecito non dovesse ricevere risposta, il servizio procede alla convocazione per un colloquio, tramite raccomandata AR. Il diniego al colloquio o il rifiuto alla somministrazione dei vaccini darà avvio all'iter sanzionatorio per mancato obbligo vaccinale.

Non incorrono nella sanzione il/i genitore/i o tutore/i che provvedono nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del verbale di contestazione, a far somministrare al/alla minore il vaccino, ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione del completamento dello stesso in relazione alla fascia di età.

1) SANZIONE IN CASO DI MANCATA VACCINAZIONE

L'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ammette il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, per un importo pari a € 166,67, indipendentemente dal numero degli obblighi vaccinali omessi, oltre alle spese di notifica secondo il tariffario postale vigente.

In caso di mancato o ritardato pagamento oltre il termine di sessanta giorni verrà emessa ordinanza di ingiunzione. Questa sanzione parte da un importo minimo edittale di € 100,00 per un solo vaccino mancante e viene aumentata proporzionalmente fino ad arrivare ad un massimo di € 500,00 in caso di totale inadempienza vaccinale.

La legge n. 119/2017 prevede nove obblighi vaccinali per i nati anteriormente all'anno 2017 e dieci obblighi vaccinali per i nati dal 2017. Quindi al minimo edittale verranno aggiunti € 50,00 (nove obblighi vaccinali) o € 44,44 (dieci obblighi vaccinali) per ogni ulteriore inadempimento fino a raggiungere il massimo della sanzione (€ 500,00) nel caso in cui non risulti effettuata alcuna vaccinazione.

Il ciclo vaccinale va completato per intero; in caso contrario la sanzione verrà applicata dove non avvenga la somministrazione di tutte le dosi previste per i vaccini obbligatori.

Il pagamento sia del verbale di contestazione che dell'ordinanza hanno effetto liberatorio e il procedimento si conclude definitivamente.

2) COME ESPORRE RECLAMO

Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale di contestazione, è possibile far pervenire al direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, scritti difensivi in carta libera, allegando documentazione medica di cui al punto 5 "Esenti dalla vaccinazione". Gli scritti difensivi vengono esaminati da personale medico insieme ad un funzionario esperto in materia per la comprensione sia degli aspetti sanitari che di quelli giuridici.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981 è possibile fare richiesta di essere sentiti: il colloquio si svolge alla presenza esclusivamente di un funzionario amministrativo che verbalizza quanto dichiarato dagli interessati.

La legge non prevede obbligo di risposta o riscontro agli scritti difensivi durante il procedimento.

L'esito dell'accoglimento o meno degli scritti difensivi si manifesta nella motivazione del provvedimento finale ossia nell'ordinanza di archiviazione (se sono stati accolti) o nell'ordinanza di ingiunzione (se sono stati respinti) entro un tempo massimo di 5 anni dall'avvenuto accertamento della mancata vaccinazione. Si esplicita che, oltre i sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, decade il diritto al pagamento in misura ridotta anche in presenza di scritti difensivi.

3) MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE

- in un'unica soluzione del verbale di contestazione dell'importo di € 166,67;
- in un'unica soluzione dell'ordinanza ingiunzione dell'importo proporzionato al numero di inadempimenti vaccinali come calcolato al punto 1;
- mediante rateizzazione dell'importo dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981 per difficoltà economiche familiari dichiarate, concordando il numero di rate con la direzione del Dipartimento di prevenzione.

4) COME IMPUGNARE L'ORDINANZA INGIUNZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE

I genitori hanno la facoltà di impugnare l'ordinanza in carta libera, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della stessa, presso il Giudice di Pace territorialmente competente. Per maggiori informazioni si fornisce l'indirizzo internet dedicato:

<https://www.regione.taa.it/Servizi/Attivita-degli-Uffici-del-giudice-di-pace>.

5) ESENTI DALLA VACCINAZIONE

Le circostanze in cui le vaccinazioni possono non essere effettuate da parte del minore sono le seguenti:

a) condizioni di salute che controindichino l'effettuazione di una o più vaccinazioni attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con la "Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni" pubblicata dall'Istituto superiore di sanità (Rapporti ISTISAN 19/3).

b) in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale, presentando l'attestazione del Medico di medicina generale o del Pediatra di libera scelta, ad eccezione del tetano.

Si precisa che non tutte le malattie prevenibili con la vaccinazione conferiscono un'immunità permanente; di conseguenza, ai fini dell'esonero dalla vaccinazione, vengono tenuti in considerazione solo gli esiti dell'analisi sierologica relativi alle malattie che conferiscono immunità permanente ovvero morbillo, parotite, rosolia, varicella ed è necessario presentare apposita attestazione del Medico di medicina generale o del Pediatra di libera scelta. (Circolare Ministero della Salute prot n. 0025233 del 16/08/2017).